



## ROTTAMAZIONE-BIS DELLE CARTELLE ESATTORIALI

È in fase di conversione in legge il DL 148/2017 nel quale viene riproposta la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo che consente l'estinzione del debito, con l'**abbattimento totale** degli importi dovuti a titolo **interessi di mora e sanzioni** inclusi nelle cartelle. Pertanto la definizione agevolata, presuppone il **pagamento integrale** delle somme dovute a titolo di **capitale, interessi per ritardata iscrizione al ruolo e aggi** maturati a favore dell'agente della riscossione.

Il DL 148/2017, prevede che **possono rientrare nella definizione agevolata**:

1. **Riammissione delle rate non versate derivanti dalla prima rottamazione** → a condizione che **entro il 7 dicembre 2017** vengano saldati gli importi ancora da dovuti relativi alle rate scadute nel mese di luglio, settembre e novembre; viene inoltre posticipata la scadenza della quarta rata da aprile 2018 a luglio 2018. Non subisce alcuna variazione la scadenza della quinta rata, stabilita per in settembre 2018.
2. **Riammissione alla rottamazione per i carichi trasmessi dal 2000 al 2016** → a condizione che per questi carichi non sia stata presentata la domanda di definizione agevolata entro il 21 aprile 2017.
3. **Ammissione dei ruoli dal 01.01.2017 al 30.09.2017** → a condizione che, in presenza di piani di rateazioni, **anche se non risultano adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali ai piani di dilazione in essere**.
4. **Ammissione dei ruoli respinti dalla prima adesione agevolata** in quanto il contribuente non risultava in regola con i pagamenti di tutte le rate scadute al 24 ottobre 2016.

Si ricorda che la definizione agevolata può avere ad oggetto:

1. Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate / Dogane e Monopoli relativi a:
  - imposte (IRPEF, IRES, IRAP, IVA , ecc.)
  - contributi INAIL
  - contributi INPS
  - ruoli in contenzioso
  - entrate locali
  - Interessi relativi alle violazioni del Codice della strada

e avvisi di addebito emessi dall'INPS.


### SONO ESCLUSI DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA:

- Dazi
  - Accise
  - IVA all'importazione
  - Recupero degli aiuti allo stato
  - Ammende/Sanzioni per provvedimenti/Sentenze penali e Corte dei Conti
2. **Può essere anche parziale**, ossia riguardare **"il singolo carico iscritto a ruolo o affidato"**.
  3. I ruoli affidati agli agenti della riscossione, a seguito di presentazione dell'istanza per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.



L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, recentemente ha comunicato la messa a disposizione di un nuovo servizio per agevolare e semplificare la proposta delle istanze di definizione. In particolare, viene prevista la possibilità di **richiedere online i carichi che possono essere oggetto di definizione e inviare le istanze di definizione direttamente tramite l'apposita sezione del portale**

(<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/Rate-scadute-e-nuovo-termini-al-30-novembre/>) e senza dotarsi preventivamente di **PIN** e **password**.



[Home](#) - [Per saperne di più](#) - [Definizione agevolata](#) - [Rate scadute e nuovo termine al 30 novembre](#)



#### Rate scadute e nuovo termine al 30 novembre

Hai aderito alla **Definizione agevolata**, la cosiddetta "rottamazione" delle cartelle e non hai pagato la prima (o unica) rata di luglio né la seconda di settembre? Il **decreto legge n. 148/2017** prevede la possibilità di pagare gli importi scaduti **entro il prossimo 30 novembre**

Chi ha già aderito alla Definizione agevolata, ma non è riuscito a saldare o ha pagato in modo incompleto le **prime due rate** in scadenza a **luglio** e **settembre** può regolarizzare la sua posizione.

Il **decreto legge n. 148/2017** (art. 1) stabilisce, infatti, per i contribuenti che non hanno pagato le rate previste dalla legge (D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016) la possibilità di rientrare nei benefici della Definizione agevolata, versando (senza ulteriori addebiti) gli importi scaduti (in un'unica soluzione) entro il prossimo **30 novembre**.

**Attenzione:** il 30 novembre scade anche la terza rata, se prevista dal piano.

Per effettuare il pagamento è necessario utilizzare il bollettino Rav specifico riferito alla data in scadenza ricevuto insieme alla "Comunicazione delle somme dovute", successivamente alla presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata.

Se non hai a disposizione la "Comunicazione delle somme dovute", puoi richiederla utilizzando l'apposito form.

[Compila il form](#)

Inoltre, è possibile scaricare copia della "Comunicazione delle somme dovute" anche nella tua [area riservata](#).

Le **modalità di adesione** previste per la cd rottamazione bis, sono le seguenti:

- 1) Il debitore, **entro il 07.12.2017**, regolarizza i versamenti delle rate (prime tre rate) non ancora versate relative alla definizione agevolata predisposta entro il 21 aprile 2017;
- 2) L'Agente della riscossione **entro il 31.3.2018** avvisa il debitore, con posta ordinaria, dei carichi affidati dall'1.1.2017 al 30.09.2017 per i quali al 30.9.2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;
- 3) Il debitore manifesta la volontà di avvalersene **presentando l'istanza entro il 15.5.2018** con l'apposito mod. DA-2017 (<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/Modulistica/DA-2017.pdf>), il quale potrà essere presentato:
  - mediante compilazione online
  - mediante pec
  - recandosi agli sportelli dell'agenzia della riscossione



**NB** Nel modello DA-17 il debitore si assume l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi a cui si riferisce la dichiarazione.

- 4) L'Agente della riscossione **entro il 30.6.2018** comunica al debitore l'importo delle somme dovute ai fini della definizione;
- 5) Il debitore effettuerà il pagamento delle somme dovute in **un'unica soluzione entro il mese di luglio 2018** ovvero in **massimo di 5 rate di pari importo alle seguenti scadenze:**
  - Luglio 2018
  - Settembre 2018
  - Ottobre 2018
  - Novembre 2018
  - Febbraio 2019

Nell'ipotesi vi siano **carichi relativi al periodo 2000-2016**, che sono stati ricompresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non ha pagato tempestivamente tutte le rate entro il 31 dicembre 2016, **ha provveduto a richiedere l'adesione agevolate, la quale è stata per ovvi motivi rifiutata,**

- A) Il debitore **entro il 31 dicembre 2017**, presenterà il modulo DA-R  
(<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/Modulistica/DA-R-Carichi-diniegiati.pdf> )
  - mediante compilazione online
  - mediante pec
  - recandosi agli sportelli dell'agenzia della riscossione
- B) L'agente della riscossione, entro il 31 marzo 2018, invierà una comunicazione con l'indicazione dell'ammontare delle rate scadute da versare in **un'unica soluzione entro il 31 maggio 2018**
- C) L'agente della riscossione una volta saldate le rate scadute, invierà una successiva comunicazione **entro il 31 luglio 2018:**
  - **di accoglimento** della domanda contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
  - **di eventuale diniego.**
- D) Il debitore dovrà pagare quanto dovuto, derivante dalla definizione agevolata,
  - versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2018;
  - versamento in tre rate consecutive e di pari ammontare, scadenti nell'ottobre e nel novembre 2018, per l'80% del dovuto ed entro febbraio 2019 il restante 20%.

Effetti conseguenti alla presentazione della dichiarazione di definizione agevolata:

- **sospende il pagamento dei versamenti rateali che scadono dopo la presentazione della dichiarazione**, se relativi a precedenti dilazioni in essere alla data della dichiarazione medesima, con riferimento ai carichi cui è estesa la definizione agevolata;
- **sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.** Opera il divieto, per l'agente della riscossione, di intraprendere azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, nonché di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.